

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

PROVINCIA DI UDINE
Codice fiscale 81001310309

Rep. n. di scritture private

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE LOTTO "D" Ha 105,55

L'anno il giorno presso la residenza municipale , si sono costituiti :

1) nato a () il , nella sua qualità di Responsabile dell'area tecnica del Comune di Marano Lagunare, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto del Comune che rappresenta – Codice Fiscale n. 81001310309;

E

2) sig., nato ail, nella sua qualità di

PRESO ATTO :

- del bando di gara per la concessione di aree demaniali della laguna Marano-Grado per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi di data ,prot.n., allegato al presente atto di concessione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
- della determinazione del responsabile del servizio n del , allegata al presente atto di concessione sotto la lett. B) per farne parte integrante, con la quale è stata:
 - a)** approvata la graduatoria definitiva per la concessione, a seguito di pubblico bando, di aree demaniali della laguna di Marano-Grado per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi;
 - b)** assegnato la concessione a.....;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatte salve ed impregiudicate le competenze ed i diritti di terzi, Enti e cittadini, è concesso alla ditta
.....
di utilizzare zone acquee nel territorio del Comune di Marano Lagunare, nella laguna di

Marano Grado. I dati tecnici relativi alla individuazione delle aree oggetto della concessione sono dettagliatamente evidenziati nella "planimetria e coordinate Gaus-Boaga" allegate al decreto del presidente della giunta regionale n. 020/Pres del 01 febbraio 2016, che, sottoscritti, in copia autentica vengono allegati al presente atto di concessione, sotto la lett. C), per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Le aree lagunari vengono concesse nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per l'allevamento di molluschi bivalvi, secondo il progetto presentato in sede di gara dal concessionario. A carico della Concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa del buon regime della Laguna di Marano in dipendenza della concessione in questione tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare l'utilizzo, quanto se venga accertata in seguito. La Concessionaria non potrà richiedere all'Amministrazione alcun indennizzo, od intervento di altra natura, all'Amministrazione concedente per eventuali danni provocati dalle acque della Laguna di Marano, né per effetto dei lavori che l'Amministrazione concedente o altre pubbliche amministrazioni deputate dovessero eseguire in prossimità del sito ove si eserciterà la concessione.

Articolo 3

E' fatto obbligo alla Concessionaria di osservare strettamente le seguenti disposizioni: L'allevamento estensivo deve essere inteso come pratica colturale nella quale la fase di accrescimento, dalla semina dei molluschi bivalvi negli stadi giovanili al raggiungimento della taglia commerciale del prodotto, avvenga su fondali naturali con l'esclusiva utilizzazione a scopo alimentare delle risorse naturali disponibili nell'ambiente.

La concessione comporta per il concessionario il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) gestire unitariamente il progetto posto a fondamento della domanda di partecipazione alla gara;
- b) immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati;
- c) introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmersione preventivamente sottoposto al controllo sanitario dell'Autorità competente o proveniente da Centri riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati;
- d) ottemperare alle disposizioni di cui al DPR 20.10.1998, n. 395, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
- e) non erigere recinzioni di qualsiasi tipo (reti, cannicchi, grigiole) o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea;
- f) seminare o raccogliere il prodotto esclusivamente con l'ausilio di mezzi espressamente autorizzati;
- g) non alterare lo stato naturale dei fondali;
- h) non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l'uso di reti di protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato;
- i) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
- j) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non dà luogo ad alcuna indennità;

- k) consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti;
- l) delimitare l'area data in concessione ai vertici ed a distanza di 50 metri lungo il perimetro, mediante l'infissione di pali di segnalazione in legno, dotati di tabella indicante:
 - I. l'Amministrazione concedente;
 - II. la data ed il numero della concessione;
 - III. la denominazione del concessionario;
 - IV. l'indicazione dell'attività di allevamento;
 - V. la scadenza della concessione.
- m) al fine di salvaguardare la fauna acquatica e il suo ambiente naturale, i molluschi bivalvi da immettere nelle aree di allevamento dovranno essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario da parte dell'autorità competente e provenire da centri nazionali riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati.
- n) allo scopo di consentire l'acquisizione di una serie di dati che rendano possibile la predisposizione di strumenti di monitoraggio, pianificazione e controllo delle attività connesse all'allevamento dei molluschi bivalvi, la Concessionaria sarà tenuta a fornire all'Amministrazione concedente o alle altre amministrazioni pubbliche deputate apposita comunicazione annuale scritta in cui dovranno essere indicati:
 - I. periodi di semina e/o raccolta dei molluschi bivalvi;
 - II. ubicazione delle zone di semina e/o raccolta;
 - III. quantitativo totale del prodotto seminato e/o raccolto;
 - IV. taglia media e peso medio dei molluschi bivalvi indicati, messi a dimora e/o prelevati, espressi rispettivamente in millimetri e grammi;
 - V. altri dati utili a fini statistici o di ricerca;
- o) in ottemperanza alle vigenti normative, i molluschi bivalvi allevati nelle aree oggetto della presente concessione dovranno essere sottoposti prima della loro commercializzazione, ad idonei processi di stabulazione e depurazione presso stabilimenti debitamente autorizzati;
- p) qualora gli accertamenti igienico-sanitari risultassero sfavorevoli e/o le acque ed i molluschi presentassero valori non conformi a quanto previsto da leggi e regolamenti, l'Autorità Sanitaria competente potrà disporre cautelativamente la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi sino a che accertamenti favorevoli non ne riattestino l'idoneità.

Qualsiasi inadempienza in merito alle sopraindicate disposizioni comporterà da parte dell'Amministrazione concedente l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge oltre alla messa in atto di tutte quelle iniziative che, a giudizio suo e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessarie al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente lagunare.

Articolo 4

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di rettificare la delimitazione dell'area o di revocare la presente concessione per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta ciò si renda necessario, a suo esclusivo giudizio, senza che il Concessionario possa vantare diritti e/o indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento futuro del canone di concessione corrispondente al mancato utilizzo della superficie e del relativo rimborso della porzione di canone anticipatamente versata.

Nell'ipotesi di riduzione delle aree concesse per motivi di ordine ambientale o sanitario, a seguito di provvedimento degli organi competenti, il concessionario avrà diritto ad una riduzione del canone relativo, per il periodo di non utilizzo.

Articolo 5

Nessuna variazione potrà essere fatta dalla Concessionaria all'uso delle aree lagunari e nei limiti ad esse assegnati.

E' fatto obbligo alla concessionaria, prima di iniziare ogni lavoro od attività, di ottenere le autorizzazioni e/o concessioni che la legislazione prescrive.

La Concessionaria non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente disciplinare, né indurre alcuna servitù alle aree attigue a quelle autorizzate.

Dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte, nelle zone in concessione, agli Agenti della vigilanza lagunare.

La concessionaria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia private che pubbliche, per effetto dell'esercizio della concessione, nonché in conseguenza alla realizzazione delle relative opere e così pure rispondere di ogni danno derivato alle persone, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale, presente e futura.

Articolo 6

Il Concessionario decadrà dalla titolarità della concessione, oltrechè per le ipotesi previste dal Codice della Navigazione, anche nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 289 del 26 settembre 2006, ed in particolare:

- a. con il venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2006, n. 0289/Pres.;
- b. nel caso in cui, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, non abbia dato avvio ai procedimenti amministrativi previsti dall'art. 7 del citato Regolamento n. 0289/2006 oppure nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti abbiano avuto esito non favorevole;
- c. l'accertata commissione di violazioni di carattere sanitario e ambientale;
- d. l'inosservanza degli obblighi e divieti previsto dal presente bando e dal Regolamento n. 0289/Pres.;
- e. mancato inizio dell'attività entro un anno dall'efficacia della concessione;
- f. il mancato rispetto della gestione unitaria del progetto posto a fondamento della domanda di partecipazione alla gara per la concessione.

Inoltre ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione il titolare decadrà dalla titolarità della concessione per omesso pagamento della rata annuale del canone.

Articolo 7

La concessione avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data dell'atto di concessione. Essa potrà essere revocata in ogni tempo qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione competente in materia, risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici-lagunari; la Concessionaria, da parte sua, potrà rinunciarne in qualunque momento. Ogni variazione di residenza della Concessionaria dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione stessa, specificando il nuovo

indirizzo. Qualora la Concessionaria sia persona giuridica dovrà anche venire comunicata ogni sostituzione del legale rappresentante, trasmettendo copia autentica del certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Articolo 8

La concessionaria dovrà corrispondere al Comune di Marano Lagunare, concedente, con versamento alla Tesoreria dell'Ente stesso, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione l'annuo canone di € 6.208,08 (euro seimiladuecentottovirgola08) anche se non possa o voglia farne uso, in tutto o in parte, della concessione.

La cifra comprende il canone demaniale ed il diritto di uso civico. Il canone predetto sarà suscettibile di variazioni in relazione agli aggiornamenti operati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento approvato con DPR n. 289 del 26.09.2006.

Per ciò che attiene l'uso civico di pesca, ai sensi e per gli effetti della modifica dell'articolo 2 e dell'inserimento dell'articolo 2 bis alla legge n. 31 del 16.12.2005, l'indennizzo quantificato con decreto del Presidente della Regione n. 377 del 20.11.2007 in €. 129,11 per Ha 105,55, (diconsi €. tredicimilaseicentoventisettevirgola56) potrà essere suscettibile di variazioni.

Eventuali aggiornamenti del canone fissato con il richiamato decreto n. 377 del 20.11.2007 dovranno essere corrisposti dal concessionario all'amministrazione comunale concedente entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di saldo.

Articolo 9

All'atto della firma del presente disciplinare la Concessionaria ha dimostrato, mediante la produzione dell'atto originale, di avere stipulato, a favore del Comune di Marano Lagunare, con la la polizza fidejussoria, n..... del dell'importo di € 33.828,77 (diconsi €. trentatremilaottocentoventottovirgola77) a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.

La polizza potrà essere estinta, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure in caso di revoca o di rinuncia, solo su specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune di Marano Lagunare a garanzia degli obblighi assunti con la concessione

OVVERO

Di aver depositato presso la tesoreria comunale la somma di €. 33.828,77 (diconsi €. trentatremilaottocentoventottovirgola77) a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.

Articolo 10

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, diritti, copie, disegni di atti, pubblicazione di bandi, nessuna eccettuata od esclusa.

Articolo 11

La concessione è assentita con l'obbligo da parte della Concessionaria dell'assoluta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti, o che verranno emanati in futuro, in materia.

Rimangono salve ed impregiudicate le competenze ed in diritti di terzi, Enti e cittadini.

Articolo 12

Per ogni effetto di legge la Concessionaria elegge il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Marano Lagunare.

Ai fini fiscali, il valore del presente contratto è pari a €. 304.458,97 (diconsi euro trecentoquattromilaquattrocentocinquantottovirgola97)

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme di legge riferibili alle concessioni di aree demaniali, a quelle in materia ambientale e paesaggistica, al Codice della Navigazione.

Comune di Marano Lagunare

Il Concedente

Il Concessionario
